COMUNE DI CORREZZOLA

Provincia di Padova

Reg. Ord. Nr. 15 del 04/11/2026

P. M443

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs 13/08/2010, Nr.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'Art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 $\mu g/m^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

DATO ATTO che, in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata, la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano", successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021, ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3);

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTO l'art. 7 comma 3 dell'Appendice A2 "Normativa generale" della DGR n.337 del 15/04/2025, ai sensi del quale il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela Dell'Atmosfera;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", recante una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde", 1 "arancio", 2

Comune di Correzzola (PD) - Protocollo (partenza) n.0011444 del 09-11-2026

"rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

• il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;

• il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM_{10};

• in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM_{10}.

PRECISATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 08/09/2026, esplicitato nella Disposizione Nr. 46 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Comunale con Nr.9589 del 24/09/2026, recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", nei seguenti ambiti:

- circolazione stradale (solo per i Comuni dell'agglomerato e maggiori di 10.000 ab.) comprese le domeniche ecologiche;
- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica
- abbruciamenti di residui vegetali;
- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria (anno di riferimento 2025), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, dalla quale emerge, nonostante un incoraggiante miglioramento rispetto al quinquennio precedente, la necessità di proseguire nelle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, considerati i superamenti in pianura padana del valore limite giornaliero di PM_{10} pari a 50 g/m^3;

PREMESSO che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale ed il suo perseguimento può avvenire sia con l'adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l'applicazione di misure straordinarie;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche orografiche del territorio, favorevoli all'accumulo di agenti inquinanti soprattutto durante la stagione invernale, di dare seguito alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, alla D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 e alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico contenute nella Disp. Nr. 46 del T.T.Z. provinciale del 08/09/2026 e ai sensi dell'ultimo aggiornamento del P.R.T.R.A., D.G.R.V. Nr. 377 del 15/04/2025;

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.L.gs 267/2000, artt. 50 e 54, recante le competenze e le funzioni del Sindaco;
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la Legge 10/1991 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*";
- il D.P.R. Nr. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192";

Comune di Correzzola (PD) - Protocollo (partenza) n.0011444 del 09-11-2026

ORDINA

che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2027, nel territorio comunale siano vigenti le seguenti limitazioni ed obblighi, in attuazione delle misure di cui all'allegato "B" delle disposizioni TTZ Nr. 46 del giorno 08/09/2026, trasmesse dalla Provincia di Padova.

nel periodo dal 04/11/2026 al 30/04/2027

LIVELLO "VERDE":

a)divieto di sosta con **motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:

•autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;

•veicoli della categoria "N" "L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;

•autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;

•autoveicoli in coda "lunga" ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;

b)(Azione AG.1.a) **divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali**, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli; *(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).*

c)(Azione E.7.a) limitazione di **falò tradizionali e fuochi d'artificio** (con classificazione F2, F3, F4, ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a, F1 sempre ammessi). **Il numero massimo consentito è n. 2 due eventi*** complessivi, prescrivendo il numero di falò/fuochi d'artificio previsti per l'evento, con modalità tali da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria (con attenzione alle dimensioni, l'uso di biomassa ben stagionata e priva di residui, tipologia e quantità di fuochi d'artificio utilizzati);

d)(Azione E.3.a) **limite massimo di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** negli edifici classificati, ai sensi del D.P.R. Nr. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e scuole dell'infanzia non si applica la riduzione di temperatura): **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; *sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);*

e)(Azione E.1.a) divieto di **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

f)(Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico, in presenza di impianti termici di climatizzazione attivati (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8); è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; *(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);*

Comune di Correzzola (PD) - Protocollo (partenza) n.0011444 del 09-11-2026

g)**potenziamento dei controlli** con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;

ATTIVAZIONE MISURE *TEMPORANEE* *in base al* ***bollettino regionale di previsione*** *della qualità dell'aria e nitrati,* ***emesso da Arpav****, nelle giornate di* ***lunedì, mercoledì e venerdì****, nel periodo dal 01/10/2026 al 30/04/2027. Tali* ***misure entrano in vigore*** *il giorno successivo a quello di emissione del bollettino e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO" in caso di 4 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino.

a)divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;

b)(Azione E.7.a) **divieto** di:

- **falò tradizionali**, e **fuochi d'artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
- **barbecue** (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;

c)(Azione AG.1.a) **divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali**, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli; *(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).*

d)(Azione E 1 a) **divieto di utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "5 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

e)(Azione E.3.a) **limite massimo di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie** negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

f)(Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; *(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).*

2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO" in caso di 10 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno

Comune di Correzzola (PD) - Protocollo (partenza) n.0011444 del 09-11-2026

successivo a quello di emissione del bollettino.

a)divieto per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;

b)(Azione E.7.a) **divieto** di:

- **falò tradizionali** e **fuochi d'artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
- **barbecue** (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;

c)(Azione AG.1.a) **divieto di assoluto*** di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli; *(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).*

d)(Azione E 1 a) divieto di **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "5 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

e)(Azione E.3.a) **limite massimo di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

f)(Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; *(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).*

Salvo che non costituisca illecito o reato, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'Art. 7 bis – Comma 1 bis del D.Lgs 267/2000, da applicarsi con le procedure previste dalla legge 689/1981. Il servizio di Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con le modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della più ampia conoscibilità per il tempo di validità dello stesso.
Inoltre che venga trasmesso:

Comune di Correzzola (PD) - Protocollo (partenza) n.0011444 del 09-11-2026

- alla Prefettura di Padova
- alla Provincia di Padova
- all'Azienda ULSS Nr. 6 Euganea
- all'ARPAV
- all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Correzzola

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente Ordinanza.

IL SINDACO
Dott. Mauro Fecchio

Comune di Correzzola (PD) - Protocollo (partenza) n.0011444 del 09-11-2026